

AVVISO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

IL DIRETTORE

Viste:

- le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 4.6.2021;

RENDE NOTO

che è stata disposta, fino ad esaurimento delle risorse di competenza Statale, l'attivazione di contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di persone non autosufficienti.

1) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare del contributo le persone che svolgono le funzioni di caregiver familiare (*), ai sensi dell'art.1, comma 255, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, a favore di:

- soggetti non autonomi e non in grado di prendersi cura di sé, nonché invalidi in quanto bisognosi di assistenza globale e continua di lunga durata (art. 3 comma 3 legge 104/1992);
- soggetti titolari di indennità di accompagnamento.

La condizione di accesso al contributo è che le persone non autosufficienti delle quali si prende cura il caregiver familiare siano state valutate dall'Unità di Valutazione Geriatrica (Commissione U.V.G.) o dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (Commissione U.M.V.D.), in seguito alla richiesta di accesso alle prestazioni domiciliari di cui alla D.G.R. 3-2257/2020 o alla richiesta di posto letto in struttura residenziale convenzionata con il SSR, e che, pertanto, risultino in attesa di attivazione dell'intervento (ne deriva che la persona non autosufficiente grave e gravissima che non è ancora in questa condizione, dovrà presentare domanda per esserlo);

Gli interventi riguarderanno prioritariamente caregiver di:

- persone in condizione di disabilità gravissima (come definito dall'art. 3 del D.M 26 settembre 2016);
- persone non autosufficienti che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- persone destinatarie di programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione.

Pertanto, nell'esame delle domande, verrà data priorità alle persone aventi i suddetti requisiti.

I beneficiari del contributo non devono obbligatoriamente risiedere allo stesso indirizzo della persona non autosufficiente, ma devono essere residenti nello stesso comune o in un comune ad una distanza massima di 20 Km e, comunque, all'interno del territorio della Repubblica Italiana.

Non può risultare invece beneficiario del presente contributo il familiare di persona che già usufruisce di:

- progetti di vita indipendente di cui alla D.G.R 51-8960/2019
- interventi domiciliari a persone affette da SLA di cui alle DD.GG.RR. 23-3624/2012 e 39-640/2014
- contributo D.G.R. 3-2257/2020 (Fondo per la Non autosufficienza),

- contributo straordinario Fondo per la Non Autosufficienza di cui all'allegato B, della D.G.R. n. 3-3084 del 16 aprile 2021
- inserimento in struttura residenziale, sia in regime di convenzione sia privato.

Si precisa, invece, che tale contributo può essere considerato beneficio aggiuntivo rispetto ad altri diversi eventuali interventi di carattere sanitario goduti dalla persona assistita.

La fruizione del contributo da parte del caregiver familiare non comporta la decadenza o la modifica della posizione in graduatoria della persona non autosufficiente per l'accesso ai servizi.

2) TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE EROGATA

Il contributo economico si configura come assegno mensile e l'importo viene determinato tenendo conto delle tabelle sottostanti:

| Beneficiari | Caregiver di persone MAGGIORENNI |
|--------------------------------|---|
| ISEE socio-sanitario | Valore |
| Fino a € 10.000,00 euro | 600,00 euro mensili per 12 mensilità |
| Fra 10.001,00 e 30.000,00 euro | 500,00 euro mensili per 12 mensilità |
| Fra 30.001,00 e 50.000,00 euro | 400,00 euro mensili per 12 mensilità |
| Oltre 50.000,00 euro | 0,00 euro mensili per 12 mensilità |

| Beneficiari | Caregiver di persone MINORENNI |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| ISEE socio-sanitario | Valore |
| Fino a € 10.000,00 euro | 600,00 euro mensili per 12 mensilità |
| Fra 10.001,00 e 30.000,00 euro | 500,00 euro mensili per 12 mensilità |
| Fra 30.001,00 e 65.000,00 euro | 400,00 euro mensili per 12 mensilità |
| Oltre 65.000,00 euro | 0,00 euro mensili per 12 mensilità |

3) MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

L'accesso al contributo, a parità di posizione in graduatoria, dovrà fare riferimento al seguente ordine di priorità:

- caregiver familiari non beneficiari di congedi straordinari retribuiti per prestare assistenza al proprio congiunto (fino a max due anni);
- caregiver familiari monoreddito o nuclei monoparentali;
- data di presentazione alle competenti Commissioni della domanda di prestazione a favore della persona assistita.

4) DURATA DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico straordinario ha la **durata di 12 mensilità** dal momento dell'approvazione della presente domanda per il riconoscimento del contributo a favore del caregiver familiare.

5) PERDITA DEI REQUISITI E CESSAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Il verificarsi di una delle cause di seguito elencate durante il periodo di concessione del contributo causa la cessazione del beneficio economico:

- a) decesso della persona assistita;
- b) decesso del caregiver familiare beneficiario non sostituibile da altri familiari;

- c) insorgenza di eventi sanitari che impediscono al caregiver di svolgerne la funzione;
- d) inserimento della persona assistita in una struttura residenziale;
- e) trasferimento della persona assistita presso altra regione italiana o stato estero;
- f) trasferimento del caregiver presso altra regione italiana o stato estero.

Si ribadisce che, in caso di accesso della persona assistita alle prestazioni domiciliari ordinarie del FNA (D.G.R. 3- 2257/2020), decade il diritto al contributo per il ruolo di caregiver familiare.

6) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per il **contributo a favore del caregiver familiare**, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere presentata **entro il 30 settembre 2021, data convenzionale di conclusione di una prima fase di raccolta e valutazione delle domande**. Oltre tale data, sarà comunque possibile presentare domanda per l'accesso al beneficio, la cui erogazione, tuttavia, dipenderà dalle risorse ancora disponibili.

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto 1), potranno presentare istanza utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale del C.I.S.S. oppure disponibile in formato cartaceo presso il C.I.S.S. di Borgomanero, sito in Viale Libertà 30, nei giorni di mercoledì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia fotostatica del documento di identità;
- copia fotostatica del codice fiscale del caregiver familiare e della persona assistita;
- ISEE Socio Sanitario della persona assistita in corso di validità.

La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna a mano presso l'**Ufficio Protocollo del C.I.S.S. di Borgomanero, sito in Viale Libertà 30, dal lunedì al giovedì nelle fasce orarie 8.30/12.30;**
- mediante posta elettronica all'indirizzo mail segreteria@cissborgomanero.it, indicando all'oggetto **"DOMANDA CAREGIVER FAMILIARE"**.

7) INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile contattare al n. tel. 0322.868126

- la responsabile del procedimento (servizi per gli anziani), Roberta Fontana
- la responsabile del procedimento (servizi per le persone disabili), Stefania Andreola.



IL DIRETTORE
Dott.ssa Claudia Frascoia

(*) Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.